

VIOLAZIONE DELL'ART. 606, COMMA 1, LETTERA C) ED E),
C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192 COMMA 1, 125
COMMA 3, 546, COMMA 1 LETTERA, DELLO STESSO
CODICE, PER ESSERE LA SENTENZA CONTRO CUI SI
RICORRE AFFETTA DA MANCANZA DI MOTIVAZIONE
SOTTO IL PROFILO DELLA OMESSA INDICAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE CONTROPROVE ESISTENTI, PUR A
FRONTE DI SPECIFICHE CENSURE FORMULATE IN SEDE DI
GRAVAME

Perpetuando il silenzio argomentativamente serbato dal giudice di prime cure, si appalesa evidente come l'impugnata sentenza non si sia fatta carico di sottoporre ad analisi, per come espressamente sollecitato dall'appellante, la rilevante mole probatoria - frutto del complesso dibattimento – contrastante l'impianto motivazionale posto a supporto dell'affermata responsabilità penale.

Patologia del discorso giustificativo della decisione, questa, che viene ad irrimediabilmente cozzare con il percorso normativamente tracciato dal legislatore codicistico in tema di obbligo di motivare, alla luce del combinato disposto degli artt. 192 comma 1, c.p.p., e 546 comma 1 lettera e), c.p.p..

Disciplina aderente al mutato modello processuale, tendenzialmente conformato al modulo accusatorio, per il quale, il “diritto di difendersi provando”, configurato in capo alle parti a misura del rispettivo interesse, non solo deve intendersi come diritto all'acquisizione della prova - pertinente e rilevante - nei confronti

della giurisdizione, ma fonda l'obbligo di dare contezza, sul piano motivazionale, dei "risultati acquisiti" nonché dei criteri adottati", anche in relazione alle prove contrarie a quelle poste a base della decisione, dovendosene esplicitare, da parte della giurisdizione medesima, le ragioni di inattendibilità.

In tal senso, l'omessa valutazione di contro-prove denunciato dall'appellante in sede di gravame avverso la sentenza di prime cure, ed evincibile dal raffronto con il testo della sentenza impugnata, riverbera in vizio di mancanza di motivazione, quale conseguenza della lesione del diritto alla prova cui è speculare l'obbligo in capo al giudice di spiegare - anche - i motivi per i quali le risultanze di prove contrarie sono da disattendersi.

Ciò soprattutto, quando il dibattimento, come nella specie significativamente complesso, protrattosi per quasi 5 anni, abbia registrato una rilevante attività d'impulso probatorio ad opera dell'odierno ricorrente. A riscontro della quale, la sentenza ora gravata di ricorso si limita ad osservare che *"la difesa ha esibito in primo grado cospicua documentazione afferente la lunga attività politica svolta dall'imputato (rassegna stampa che iniziava dal 1979 sino al 1992, anche con riferimento ad attività giovanili e goliardiche dell'imputato) all'insegna di un impegno totale caratterizzato anche da battaglie personali su temi di particolare attualità (per l'epoca e non solo) relativi a corruzione o cointeressenze delle istituzioni pubbliche e delinquenti comuni. Se è pur vero che rassegne stampa, video cassette conferenze possono attestare il contenuto di idee pubblicamente professate dall'imputato, non può omettersi di*

considerare che, a fronte di tali emergenze, collaboratori, credibili nei termini prima indicati, lo hanno dato presente (lo stesso Romeo ha confermato tale dato) ad episodi di richieste di soddisfacimento di tangenti ed a “sanatorie” di contrasti politici insieme a soggetti appartenenti alla mafia con funzioni dirigenziali (Pino e Magliari), per come loro stessi nel prosieguo hanno confessato” (fl. 43-44)

Colpisce anzitutto - a prescindere per il momento dal sottolineare la parzialità dell'indicazione dei temi probatori sviluppati dalla difesa che sostanzia l'integrazione del vizio denunciato - il carattere apparente della motivazione sommariamente spesa per confutare la produzione probatoria testimoniante il percorso politico dell'avv.Romeo. L'impugnato provvedimento mostra, infatti, significativamente di eludere l'approfondimento dialettico di prove e controprove, imposto dal carattere “binario” dell'apparato motivazionale prescritto dalla legge, in favore della “mera constatazione” della sussistenza degli episodi ritenuti configurare il concorso eventuale nel reato associativo, sulla scorta dell'apporto dei collaboratori di giustizia ai quali si è conferita, inopinatamente, credibilità.

Difetta, pertanto, la c.d. prova di resistenza, pur normativamente prescritta nell'esplicazione del libero convincimento in virtù del raccordo con la disciplina dell'obbligo di motivare. Le circostanze valorizzate dalla sentenza ai fini della condanna si pongono con il crisma dell'auto-evidenza dimostrativa, non abbisognando di alcuna verifica, ovvero elaborazione critica, in relazione alle emergenze probatorie provenienti dalla difesa.

Così, anzitutto, con riferimento al tema della presunta “vicinanza” ideologica, ovvero appartenenza, dell’avv Romeo ad organizzazioni della c.d. destra eversiva (fl. 27 sent.), indotta dalla sentenza impugnata sulla scorta della testimonianza del teste Felice Genovese Zerbi, non solo è dato apprezzare l’assoluto *deficit* motivazionale in ordine al criterio d’inferenza adottato, riferendo lo Zerbi esclusivamente di una sua disponibilità manifestata alla fuga del Freda, ma soprattutto l’omessa indicazione e valutazione – a fronte delle sollecitazioni dell’appellante – delle qualificate testimonianze del Sen. Renato Meduri, dell’ avv. W. D’Alessandro, dell’ avv. A. Scalari, del dott. Coltella, del dott. Ielacqua, nonché di accreditati investigatori quali il Generale Pellegrini, il vice Questore Strano ed il Maresciallo dei C.C. Spanò, i quali riferivano in ordine all’appartenenza dell’avv. Romeo al MSI, invalidando la tesi della presunta militanza in organizzazioni della destra extra parlamentare (vedi fl 28 atto d’appello e diffusamente 21 e ss memoria difensiva depositata dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello). Nonché le sentenze acquisite, ivi indicate, relative ai processi celebrati nei confronti di esponenti della destra reggina, ad ulteriore conferma del contrasto con la ipotesi della contiguità ideologica dell’odierno ricorrente.

Tema centrale, questo, tanto in relazione alla “lettura” della vicenda Freda, quanto alla rivisitata contestazione, mediante “specificazione” dell’enunciato imputativo per il quale, tra le altre condotte, l’odierno ricorrente *contribuiva a determinare, all’inizio degli anni 70, il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva.*

Del pari, sotto altro profilo, nessuna considerazione è dato riscontrare in ordine alle risultanze delle varie inchieste che si sono susseguite aventi ad oggetto la criminalità calabrese, ed acquisite al processo anche in relazione ai rapporti mafia –politica-imprenditoria (fl. 16 e ss memoria difensiva), sui quali sono stati esaminati in sede di istruttoria dibattimentale il Colonnello Pellegrini (ud. 28.10.99), il capitano Fazio (ud. 22.6.99), altri investigatori quali Spanò Francesco (ud. 5.12.1996), Strano Federico (ud. 5.12.1996), Moschitta Nicola (ud. 24.9.1998), Caracciolo Antonio (ud. 12.1.99). Risultanze rilevanti al fine di escludere qualsivoglia coinvolgimento dell'odirno ricorrente.

Né, sul versante politico amministrativo, possono essere sottaciute testimonianze di inequivoco spessore morale, quali quelle del compianto sindaco Italo Falcomatà. O quelle degli avv.ti Francesco Azzarà e Letterio Crispo. Né, in ultimo, quelle dell'ex Sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro, balzato agli onori della cronaca nazionale per aver squarciato i veli del malaffare politico amministrativo ed i collegamenti mafia politica (fl. 17 memoria difensiva)

Contributi conoscitivi di segno contrario all'espresso convincimento di colpevolezza, questi, la cui pretermessa indicazione, prima che valutazione, integra la denunciata patologia motivazionale, denotando il difetto di ponderazione comparativa delle risultanze rivenienti dall'esercitato diritto alla prova.

Senza dire, in ultimo, che il silenzio argomentativo, sotto un diverso ed ulteriore profilo, si appalesa assoluto in relazione a nuclei

di contestazione rispetto ai quali non si registra neanche la sola “posizione” di elementi di prova a carico: così riguardo agli “interventi per pilotare processi penali” (fl 12 sent), mediante la promessa “*ad esponenti dello schieramento imertiano di interessamenti istituzionali al fine di pilotare in favore di costoro il processo c.d. Santa Barbara*”. Od anche, in ordine alla ipotizzata opera di determinazione all’inizio degli anni 70 del connubio tra mafia ed organizzazioni eversive di destra, dianzi riferita.

Donde, anche in relazione a significativi segmenti dell’imputazione “rimodulata”, l’impugnato provvedimento omette addirittura di “pronunciarsi”.

Tale constatazione costituisce ulteriore conferma circa la ravvisata incompiutezza del percorso sviluppato dall’impugnato provvedimento a sostegno della intervenuta condanna ex art. 110, 416 bis c.p., integrandosi il ravvisato vizio di mancanza di motivazione

Alla fine indicare addirittura la mancanza di motivazione sul capo di imputazione

Organizzazione fuga di Freda Sar; Fuga di Freda;